



# Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 109 DEL 06/08/2009

CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE 2009: DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLE INDENNITA' DI FUNZIONE PER IL SINDACO NEO-ELETTO E PER I COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE NOMINATA IN DATA 07/07/2009

L'anno duemilanove , il giorno sei , del mese di agosto , alle ore 14:30 nella Residenza comunale.

La Giunta si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Marco Tamanti.

Partecipa alla Seduta la Dott.ssa Antonietta Renzi, Segretario Generale, e ne cura la verbalizzazione (T.U. n. 267/2000, art. 97, c. 4 ).

1	TAMANTI MARCO	Sindaco	P
2	GERBONI MARIA CLAUDIA	Vice Sindaco	P
3	TONTI GIANFRANCO	Assessore	P
4	MANCINI ASTORRE	Assessore	P
5	ANGELINI ALESSANDRA	Assessore	P
6	PALMACCI MAURO	Assessore	P
7	BACCHINI ROBERTA	Assessore	P

Totale presenti n. 7

Il presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta.

Visti i seguenti PARERI previsti dall'art. 49 - comma 1 – del T.U. EE.LL. di cui al Decreto Leg.vo 18.8.2000 n. 267.

**Parere favorevole per la Regolarità Tecnica**

Il Responsabile del Servizio  
Claudia Rufer

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che in data 3.8.1999 con la legge n. 265 il Legislatore ha provveduto ad approvare la nuova normativa sullo status degli amministratori locali modificando quella previgente approvata con legge n. 816/85;

- che successivamente è stato approvato il D. Lgs. 267/2000 che ha sostituito nella materia in oggetto la legge 265;

- che l'art. 82, commi da 1 a 11 del D. Lgs. 267/2000, nella sua formulazione originaria, prevedeva determinati criteri per la rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli Amministratori Locali, secondo quanto sarebbe stato stabilito successivamente da un Decreto del Ministro dell' Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro, sentita la conferenza Stato-Città ed Autonomie locali;

- che in data 4 aprile 2000 è stato approvato il D.M. n. 119 con oggetto "Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli Amministratori locali, ecc.;"

- che l'articolo 76, comma 3 del D.L 112/08, nel testo coordinato con la legge di conversione 133/08, ha integralmente sostituito il comma 11 dell'articolo 82 del D.Lgs 267 precitato, eliminando la possibilità, prima attribuita alla G.C, di aumentare fino al 15%, la indennità di funzione ed i gettoni di presenza, ( in sostanza vanificando la possibilità di dare concreta attuazione a quanto disposto nell'articolo 11 del D.M. 119/2000, con riferimento alla Tabella D allegata al D.M. Medesimo);

- che gli importi base previsti per l'indennità del Sindaco e dei componenti della Giunta Comunale restano quelli indicati nella Tabella A, allegata al Decreto precitato, considerato che, mentre la normativa primaria sopra riportata ha subito modifiche per effetto delle leggi finanziarie di più recente emanazione, talune dirette a "congelarne l'applicazione", talaltre aventi carattere strutturale, non altrettanto dicasi per il menzionato D.M. n. 119/2000, sostanzialmente fermo all'impostazione originaria;

Premesso quanto sopra;

Evidenziato che alla luce di quanto precisato, si ritiene necessario individuare quali disposizioni del regolamento attuativo D.M. 119/2000 siano incompatibili con le sopravvenute norme di legge e perciò da considerare tacitamente caducate;

Riscontrato che il citato art. 82 del Tuel, nel testo originario, nel demandare alla fonte regolamentare i parametri di commisurazione dei compensi in questione sulla base degli indirizzi predeterminati al comma 8, ne rimetteva la concreta quantificazione alla autonomia degli enti interessati, titolari del potere di discostarsi dagli importi di riferimento, tanto in diminuzione che in aumento, fermi taluni limiti prefissati di sostenibilità finanziaria. Il D.M. 119/2000, infatti, ha:

a) da un lato individuato una griglia di compensi tabellari differenziati prevalentemente in ragione delle dimensioni demografiche dell'Ente e strutturati in una componente di base fissa ed in una maggiorazione eventuale, da corrispondere al ricorrere di determinati presupposti concreti (art. 2 = maggiorazioni del 5% per Comuni caratterizzati da fluttuazioni stagionali della popolazione con incremento del 30% della stessa; maggiorazione del 3% nel caso in cui la percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle

entrate di cui all'ultimo bilancio approvato sia superiore alla media regionale per fasce demografiche; maggiorazione del 2% nel caso in cui la spesa corrente pro-capite di cui all'ultimo conto del bilancio approvato sia superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui ad una specifica tabella. Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili).

b) dall'altro lato ha ribadito che detti importi di maggiorazione potevano essere umentati o diminuiti con deliberazione degli organi competenti, solo vincolando le deliberazioni incrementali al rispetto di determinate percentuali di incidenza della corretta spesa sul totale delle spese correnti (art. 11);

Riscontrato che l'attribuzione espressa di siffatto potere discrezionale ha consentito, nel tempo, di individualizzare le indennità ed i gettoni di presenza per singolo Ente, senza imporre un trattamento omogeneo tra amministratori di Enti della stessa. Come precisa la Corte dei Conti- Sezione regionale di Controllo per il Lazio, nella deliberazione n. 15/2009 del 21 maggio 2009, ....”*siffatta impostazione legislativa che ha dato considerazione prioritaria e prevalente alle scelte proprie degli Enti rispetto alla garanzia di un trattamento formalmente per i titolari delle cariche politiche della stessa specie, ricava la sua logica dalla considerazione delle diversità che naturalmente connotano gli Enti territoriali sia sul piano delle peculiarità gestionali, sia su quello finanziario, consentendo loro ambiti di autonomia ....con l'insorgenza di situazioni concrete assai variegate, pur nella consistenza di un sistema di definizione di trattamenti tabellari, concepiti non già come misura obbligatoria dei diritti individuali, bensì come parametri di riferimento indefettibili per l'esercizio dei poteri discrezionali all'uopo intestati alle Amministrazioni interessate....*.”;

Evidenziato che:

- in data 6-7 giugno 2009 ci sono state le consultazioni amministrative, conclusosi, a seguito di ballottaggio del 21-22 giugno, con l'elezione diretta del nuovo Sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale;
- in data 07.07.2009 il Sindaco ha nominato i componenti della Giunta Comunale;

Preso atto con deliberazione G.C. n. 96 del 21.07.2004, esecutiva, era stata determinata la misura per l'indennità di carica al Sindaco e ai componenti della precedente Amministrazione, risultando inoltre, la quantificazione della spesa massima annua consentita ai sensi dell'art. 11 del sopra citato D.M. per gli aspetti rientranti nei poteri discrezionali all'uopo esercitati dallo stesso Organo interessato alla determinazione delle predette indennità, come si evince da quanto riportato nella narrativa della menzionata deliberazione G.C. n. 96/2004;

Ritenuto di dover procedere, a seguito dell'intervenute consultazioni amministrative alla ri-determinazione della misura tabellare, sia a livello di componente di base, sia nelle sole maggiorazioni di cui all'art. 2 del citato decreto applicativo D.M. n. 119/2000, tenuto conto che queste non sono necessariamente cumulabili né dovute in modo automatico, bensì maturano solo in presenza dei presupposti e delle condizioni indicate dal D.M. n. 119/2000 ed il relativo riconoscimento, ricorrendone le condizioni, è subordinato all'adozione di una deliberazione avente efficacia di accertamento dichiarativo, con la quale l'Amministrazione interessata ne attesta l'esistenza sotto la propria responsabilità ( rif. Corte dei Conti- Sezione regionale di Controllo per il Lazio, nella deliberazione n. 15/2009 del 21 maggio 2009);

Considerato che in attuazione di quanto era stato dichiarato già in sede di presentazione del programma elettorale da questa stessa Amministrazione che si è ora insediata ed in linea con quanto precisato dalle pronunce della Corte dei Conti in materia che reputano “legittimo e auspicabile la revisione delle indennità che eccedono i suddetti

limiti tabellari, ancorché derivanti da deliberazioni a suo tempo adottandole, decrementandole per la parte eccedente..” si ritiene necessario procedere a tale ri – determinazione;

Precisato che una scelta in questa direzione risponde, infatti, a principi di sana amministrazione oltreché alla “ratio” della recente legislazione finanziaria e segnatamente dall'art. 61, comma 10, del D.L.n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008, che ha congelato ogni forma di indicizzazione automatica almeno fino al 2011, per l'esigenza di contenimento dell'espansione delle indicate voci di spesa, per loro natura incidenti sul bilancio corrente;

- che in merito all'abbattimento del 10% imposto dall'art.1, comma 53 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006), sulla misura dell'indennità in essere alla data del 30 settembre 2005, si è più volte soffermata la giurisprudenza contabile in sede consultiva, precisando con pluralità di argomentazioni che la stessa era da considerarsi obbligatoria per il solo esercizio finanziario 2006, connaturato limite temporale di applicazione della relativa norma introduttiva, con conseguente riespansione per gli esercizi successivi delle potestà discrezionali di cui all'art. 82, comma 11, del Tuel nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dal D.L. n. 112/2008 (a titolo esemplificativo Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per la Toscana, parere n° 11 in data 26.6.07, in riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale n° 157 del 2007 – Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per il Veneto, parere n° 130 del 24/10/2008 – Osservatorio del Vicinale del 15.2.2008, da Guida Editoriale; Corte dei Conti Sez. controllo Lazio del. n. 15/2009);

- che si esclude, comunque, il ripristino automatico delle precedenti misure dell'indennità come risultavano al 30 settembre 2005, in costanza di una norma che ne rimetteva la concreta definizione ad una scelta discrezionale delle Amministrazioni interessate;

- che in conclusione, nel rispetto delle indicazioni da ultimo fornite dalla giurisprudenza della Corte dei Conti e, principalmente dalla Sez. Controllo del Lazio – rif. Delib. n. 15/2009 - si reputa:

A) di dover adottare una apposita deliberazione per la ri – determinazioni delle indennità, considerato che si è insediata la nuova A.C., dallo scorso 24 giugno (Sindaco) e 7 luglio (Giunta Comunale);

B) di applicare alle nuove misure delle indennità le sole maggiorazioni di cui all'art. 2 del D.M. n. 119/2000 ex nunc e previo accertamento della sussistenza dei relativi presupposti al momento dell'adozione della sopra citata deliberazione, con esclusione di ogni altra forma di incremento corrisposta a tutto il 2008;

Vista la relazione del dirigente del settore Organizzazione – Gestione Risorse umane relativa all'esistenza dei presupposti per l'applicazione delle maggiorazioni di cui all'art. 2 del D.M. n. 119/2000 depositata agli atti da cui risulta che si possono applicare tutte le maggiorazioni di cui all'art. 2 del sopra citato D.M. n. 119/2000;

Dato atto che la spesa annua complessiva fino a settembre 2005, comprensiva dell'accantonamento per l'indennità del Sindaco di fine mandato e dell'indennità per il Presidente del Consiglio Comunale era di €. 194.409,15, mentre a fine mandato 2004-2009, e cioè a maggio 2009 ammontava ad euro 166.685,24 su base annua;

Precisato che per l'importo complessivo da corrispondere per le medesime finalità, agli aventi diritto della nuova Amministrazione comunale (Sindaco, componenti della Giunta Comunale, Presidente del Consiglio), ri-determinato in base alle misure tabellari di cui al D.M. n. 119/2000, con i soli incrementi ex art. 2 del citato D.M., sarà di euro 119.982,25;

- che l'indennità ri-determinata per il Sindaco, con le precisazioni di cui in narrativa è inferiore di ca. il 20% rispetto a quella corrisposta al precedente Sindaco, rapportata a quella corrisposta fino a maggio 2009;

- che l'economia presunta di spesa complessiva in ragione annua da corrispondere rispetto a quella effettivamente corrisposta fino a maggio 2009, ammonta a oltre euro 46.000,00, dando atto che allo stato attuale non è dato conoscere l'importo esatto da rimborsare ai datori di lavoro privato per gli assessori lavoratori dipendenti del settore privato;

Considerato che i suddetti importi base di cui alla tabella A) del D.M. n. 119/2000 non sono mai stati aggiornati nel corso di questi anni, non adeguandoli in alcun modo all'aumento del costo della vita senza quindi dare attuazione a quanto stabilito nel comma 10 dell'articolo 82 del D.Lgs. 267/2000;

Richiamato l'art. 82 comma 8 lettera f) che prevede la corresponsione di un'indennità di fine mandato per il Sindaco pari ad una indennità mensile per ogni anno di mandato, proporzionalmente ridotta per periodi inferiori all'anno, sempre che il mandato elettorale abbia avuto una durata superiore a 30 mesi come stabilito dall'articolo 1 comma 719 della legge finanziaria 2007 n. 296 del 27.12.2006;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti palesi unanimi,

## DELIBERA

1) di ri -determinare, per le motivazioni espresse in narrativa, a decorrere dalla data di proclamazione per il Sindaco (24 giugno 2009), dalla data di nomina dei componenti della Giunta Comunale (07 luglio 2009) e di nomina del Presidente del Consiglio Comunale(13 luglio 2009) l'importo dell'indennità di funzione del Sindaco, del Vicesindaco, degli Assessori e del Presidente del Consiglio Comunale negli importi mensili lordi sotto indicati, nel rispetto dei limiti finanziari indicati dal D.M. 119 del 4.4.2000, emanato in esecuzione della legge 265/99, poi sostituita dal D.Lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni,;

Sindaco: indennità mensile lorda pari ad .....	E.	3.408,61
Vice Sindaco: indennità mensile lorda pari ad .....	E.	937,36
Assessori (lav. Autonomo): indennità mensile lorda pari ad .....	E.	1.533,87
Assessori (lav. Dipendente): indennità mensile lorda pari ad .....	E.	766,94

2) di dare atto che al Presidente del Consiglio (pensionato) spetta l' indennità mensile lorda €. 1.533,87, fermo restando che per lo stesso quale componente del Consiglio Comunale a tale organo spetta la prerogativa di deliberare in materia di indennità per i propri componenti;

- 3) di dare atto inoltre che:
- la presente deliberazione ha efficacia di accertamento dichiarativo per quanto riguarda l'applicazione degli incrementi di cui all'art. 2 del D.M. n. 119/2000, sulla base di quanto espressamente riportato e sottoscritto dal Dirigente del settore Organizzazione – Gestione delle Risorse Umane nella propria relazione, già menzionata in narrativa e facente parte integrale e sostanziale del presente atto;
  - ai sensi dell'articolo 82, comma 1 del TUEL 267/2000 le indennità previste al punto 1) sono dimezzate per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa o che non si trovino in Cassa Integrazione Guadagni. ( Per i lavoratori in cassa Integrazione Guadagni, a zero ore, a sensi dell'art. 4 della L. n. 223/91, l'indennità verrà riconosciuta nella misura intera);
  - il costo preventivato per questa A.C. su base annua comporta un risparmio del 28% ca in ragione annuo rispetto a quanto corrisposto per la precedente Amministrazione specificando che per il Sindaco l'indennità ri-determinata è inferiore del 20% rispetto a quello precedente;

- di demandare a successivo atto determinativo del dirigente competente per materia l'impegno della spesa prevista per le indennità di funzione del corrente anno 2009 – 2° semestre e per l'accantonamento di fine rapporto del Sindaco, tenuto conto delle comunicazioni degli assessori.

.....

Successivamente,

#### LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

A voti palesi unanimi,

#### D E L I B E R A

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

.....

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE  
Marco Tamanti

IL SEGRETARIO GENERALE  
Antonietta Renzi

PUBBLICAZIONE ED ADEMPIMENTI

La presente delibera, verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 29.08.2009 (T.U. n.267/2000, art. 124, c.1).

Contestualmente all'affissione sarà comunicata ai capigruppo consiliari e trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

- stipendi – bilancio – sindaco - assessori

Dalla Residenza Municipale, li 27.08.2009

Istruttore Amministrativo  
Sandrino Galli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su attestazione del Messo Comunale,  
CERTIFICA

che copia della presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 29.08.2009 al 13.09.2009 senza reclami, ed è divenuta esecutiva in quanto (T.U. n.267/2000):

- dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4);  
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3).

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

Istruttore Amministrativo  
Sandrino Galli